

## Verbale di accordo

Il giorno 2 luglio 2015 presso la sede di FEDIT, via Ticino 7, Roma:

**TRA**

la BRT rappresentata dal Sig. Dalmazio Manti, assistita da FEDIT, nella persona dei Sigg. Enzo Solaro e Alfredo D'Ascoli,

**E**

e le OO.SS. Nazionali di categoria:

FILT CGIL rappresentata da Giulia Guida e Antonio Pepe,

FIT CISL rappresentata da Pasquale Paniccia e Maurizio Diamante,

UILTRASPORTI rappresentata da Marco Odone, Walter Barbieri e Gerardo Migliaccio,

unitamente alle strutture territoriali della Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti

### Premesso che


- le Parti riconfermano che il mantenimento e lo sviluppo di corrette relazioni sindacali costituisce elemento di fondamentale importanza nell'ottica di garantire la stabilità del lavoro e condizioni di competitività e di maggiore produttività aziendale, tali da consentire maggiore flessibilità per lo svolgimento delle attività di movimentazione e meglio garantire i diritti e le tutele dei lavoratori;
- le parti riconfermano la completa adesione ai principi ed agli obiettivi condivisi il 13 febbraio 2014, in occasione della stipula del Protocollo d'intesa sulle attività di ribalta;
- le OO.SS. hanno richiesto di aprire un tavolo di confronto, relativamente ai fornitori della BRT, circa l'applicazione del CCNL in vigore, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato, la garanzia della continuità occupazionale ed il riconoscimento dei diritti acquisiti, l'estensione del ticket restaurant, il giusto inquadramento professionale e l'esigibilità dell'art. 11 quinquies del CCNL Trasporto Merci circa gli addetti alla distribuzione delle merci;

o/w

**Tutto ciò premesso le parti definiscono le seguenti**

### **LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MODELLO PER IL LAVORO NELLE ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI**

**Essendo la titolarità dei rapporti di lavoro e la loro regolazione prerogativa delle imprese appaltatrici, l'effettiva applicazione di quanto di seguito sarà definita nell'ambito di specifici accordi aziendali, sottoscritti, ai sensi degli artt. 42 e 42 bis del vigente CCNL, in occasione di cambi di appalto da imprese o cooperative che operino all'interno di siti della BRT.**



1. L'impresa subentrante - a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive - assumerà, a parità di condizioni, i lavoratori della gestione uscente mantenendo l'anzianità di servizio maturata nell'ambito dell'appalto.
2. L'appalto sarà affidato solo ad imprese che applicano il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e corrispondano ai criteri previsti dall'art. 42 del vigente CCNL stesso.
3. Previa verifica delle mansioni svolte, i lavoratori addetti alle operazioni di facchinaggio/movimentazione merci, inquadrati nei livelli 6°J e 6°, verranno inquadrati nel 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione secondo le seguenti modalità:
  - I lavoratori che abbiano maturato presso la gestione uscente un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi verranno inquadrati nel 5° livello;
  - I lavoratori che non hanno ancora maturato tale anzianità presso la gestione uscente, se inquadrati nel 6° livello verranno inquadrati nel 5° livello dopo aver maturato un'anzianità di servizio di complessivi 18 mesi, comprensivi dell'anzianità maturata nella precedente gestione; se inquadrati al 6°J resteranno inquadrati in tale livello per 9 mesi e al 6° per ulteriori 9 mesi prima di accedere al 5° livello.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio si terrà conto anche di eventuali periodi di lavoro svolto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro presso altri appalti, purché nel medesimo settore merceologico.

A richiesta delle parti potranno essere attivati, inoltre, nelle differenti realtà operative, tavoli di verifica sul corretto inquadramento del personale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

4. Potranno essere definite intese per la corresponsione del buono pasto, convenendo modalità e tempi per il raggiungimento dell'importo massimo di € 5,29, per prestazione giornaliera superiori alle 4 ore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
5. Sarà definito il riconoscimento del trattamento economico degli infortuni, così come previsto all'art. 63 del CCNL; il cd "infortunio in itinere", verrà retribuito esclusivamente in caso di eventuale riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Inail.
6. Le condizioni negoziate nell'ambito di tali accordi avranno efficacia dalla data di entrata in vigore degli accordi stessi.
7. Al fine di favorire processi di regolarizzazione delle attività di distribuzione delle merci, svolte da lavoratori subordinati impiegati come "personale viaggiante inquadrato nel quarto livello", si conferma quanto previsto dall'art. 11 quinquies del vigente Ccnl; in modo particolare che il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane. Nell'ambito di specifici accordi aziendali, inoltre, saranno definite le modalità e gli importi dell'indennità di trasferta per il personale che svolga la propria attività al di fuori del comune di residenza; nell'ambito

01/10

dei medesimi accordi potranno essere definite modalità e termini per l'erogazione del buono pasto, sino al limite massimo di € 5,29 per ogni giorno di effettiva presenza, per il personale viaggiante che presti la propria opera esclusivamente all'interno del comune di residenza, al quale la vigente normativa fiscale non consente di erogare l'indennità di trasferta.

Sono fatte salve, in ogni caso, condizioni di miglior favore già in essere.

p. la BRT

p. la FILT CGIL

p. la FIT CISL

p. la FEDIT

p. la UILTRASPORTI